

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5520

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTELLI)

Istituzione dell'Ufficio della procura della Repubblica
presso la pretura circondariale di Caserta

Presentato l'11 marzo 1991

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente provvedimento costituisce il necessario e dovuto complemento rispetto alla recente legge 12 novembre 1990, n. 340, con la quale è stata ampliata la circoscrizione territoriale della pretura circondariale di Caserta.

L'estensione della competenza territoriale di tale ufficio rende, infatti, indispensabile la istituzione della relativa procura della Repubblica, per garantirne la piena funzionalità ed assicurare, di conseguenza, una tempestiva ed efficiente amministrazione della giustizia, nonché per evitare il ripetersi di contrasti, ripetutamente verificatisi, tra i due uffici pretorili.

Peraltro, la rilevanza della peculiare realtà giudiziaria del casertano — zona caratterizzata da elevata criminalità — era stata già riconosciuta dalla legge n. 30 del 1989, che ha elevato la sede di Caserta al rango di pretura circondariale sebbene tale capoluogo fosse l'unica sede, tra quelle ricomprese nella tabella A allegata alla citata legge n. 30 del 1989, il cui circondario non coincideva con quello del tribunale (avendo sede quest'ultimo in Santa Maria Capua Vetere).

Inoltre, il presente provvedimento costituisce un concreto adempimento dell'impegno assunto dal Governo in riferimento all'ordine del giorno n. 03841/B4 (Vairo ed altri), presentato nella seduta

della Camera del 25 ottobre 1990 nel corso dell'approvazione della menzionata legge n. 340 del 1990.

Nessun onere deriva dall'approvazione del presente provvedimento in quanto

alla determinazione dei posti di pianta organica del costituendo ufficio di procura si provvederà anche mediante corrispondente riduzione dei posti di pianta organica di altri uffici giudiziari.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito l'ufficio della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Caserta.

ART. 2.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, l'organico dei magistrati dell'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 1, con corrispondente riduzione dell'organico di altri uffici giudiziari.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 il Ministro determina, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, l'organico del personale amministrativo.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati i vice procuratori onorari.

4. Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, determina la data di inizio del funzionamento del nuovo ufficio.

ART. 3.

1. All'ufficio di procura istituito ai sensi dell'articolo 1 sono devoluti gli affari che, alla data di cui al comma 4 dell'articolo 2, risultino pendenti presso la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, rientranti nella competenza della pretura circondariale di Caserta. Conservano efficacia gli atti compiuti ed i provvedimenti emessi.

ART. 4.

1. All'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, dai procuratori generali presso le corti d'appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture circondariali ».

ART. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 35 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è sostituito dal seguente:

« In ogni pretura circondariale costituita in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. La direzione di tale sezione è disciplinata ai sensi dell'articolo 39 ».

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.